



Decreto Dirigenziale n. 191 del 01/08/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 9 - UOD - 0509 - Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica -

Oggetto dell'Atto:

AUSINO S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI (P.I.00593060650). AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA A DERIVARE LA PORTATA MASSIMA DI 350 L/S DI ACQUA DALLA SORGENTE "NUOVA OLEVANO" IN LOC. CARTIERA IN DESTRA FIUME TUSCIANO NEL COMUNE DI ACERNO (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. Con istanza prot. n. 2647 in data 4.11.1999, corredata dal progetto dell'opera di captazione, l'Azienda Servizi Idrici Integrati Ausino, oggi AUSINO S.p.a. - Servizi Idrici Integrati, con sede in Cava de' Tirreni alla via P. Atenolfi n. 46, ha chiesto la concessione di derivare le acque della sorgente denominata "Nuova Olevano", ubicata in località Cartiera in destra del fiume Tusciano, nel territorio del Comune di Acerno, la portata massima di moduli 4,398 (439,80 l/s) per uso potabile, per incrementare la dotazione dell'Acquedotto dell'Ausino (schema n. 216 del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, approvato con D.P.R. del 3.8.1968);
- b. Con deliberazione di G.R. n.10104 del 22.12.1986 è stato approvato il progetto di variante allo schema acquedottistico 216 (Acquedotto dell'Ausino) del Piano Regolatore Generale degli acquedotti, prevedendo il potenziamento della captazione dal gruppo sorgentizio dell'Olevano-Acerno per una portata di 439,80 l/s, finanziato con fondi della ex Cassa del Mezzogiorno e destinato, nell'ambito dei territori in destra del Sele, ad integrare la fornitura idrica a favore dei territori che non possono essere serviti dall'acquedotto del basso Sele;
- c. Con Decreto Assessorile n. 378 del 06.07.2004 si è preso atto del verbale della Commissione V.I.A. del 5.4.2004 con il quale la stessa esprime parere favorevole alla derivazione in argomento nel limite massimo di emungimento di 350 l/s;
- d. Con decreto n. 551 del 15.7.2002 l'Azienda Servizi Idrici Integrati Ausino, oggi AUSINO S.p.a. - Servizi Idrici Integrati è stata autorizzata all'inizio dei lavori relativi al progetto della derivazione di cui trattasi;
- e. I lavori relativi alle opere di derivazione sono stati ultimati in data 23.4.2008 e regolarmente collaudati con atto di collaudo in data 18.6.2008;
- f. Con decreto dirigenziale n. 874 del 30.7.2012, a seguito di richieste dell'Ausino S.p.a., su sollecitazioni delle Amministrazioni Comunali destinatarie di detta risorsa idrica, è stata concessa un'autorizzazione provvisoria per un periodo pari a dodici mesi necessaria per l'attivazione dell'acquedotto realizzato e per far fronte ad una serie di emergenze dovute alla mancanza di acqua, in particolare per la stagione estiva;
- g. Con istanza in data 5.3.2013 e successive richieste del 12.4.2013, 28.6.2013 e 23.06.2014 l'Ausino S.p.a., al fine di evitare carenza idrica nei Comuni destinatari della medesima risorsa, in particolar modo nel periodo estivo, ha chiesto una proroga dell'autorizzazione provvisoria a derivare acqua dalla sorgente nuova Olevano per la durata di un altro anno;
- h. Con decreto dirigenziale n. 530 del 23/07/2013, è stata concessa altra autorizzazione provvisoria per un ulteriore uguale periodo, nelle more dell'ottenimento dei pareri di competenza da parte degli Enti interpellati;
- i. In riscontro della richiesta dell'Ausino S.p.a. prot.4577 del 23.06.2014, con la quale veniva nuovamente segnalata la necessità di adottare altro provvedimento di proroga alla derivazione per evitare che si potesse determinare carenza idrica nei comuni serviti, fu concessa una proroga di sessanta giorni alla derivazione alle medesime condizioni di cui al decreto dirigenziale n.530 del 23.07.2013;
- j. Con successivo Decreto Dirigenziale n. 36 del 20/02/2015 con salvezza dei diritti dei terzi, sulla base di istanza pervenuta,
 - l'AUSINO S.p.a. - Servizi Idrici Integrati (P.I.00593060650), con sede in Cava de' Tirreni alla via P. Atenolfi n. 46, è stata autorizzata per un ulteriore periodo pari a mesi 12

- (dodici), senza soluzione di continuità, fino al 31 luglio 2015, a derivare, a mezzo di trincea drenante, la portata massima di 350 l/s (pari a moduli 3,5) dalla sorgente denominata “Nuova Olevano”, ubicata in località Cartiera in destra del fiume Tusciano, nel Comune di Acerno per sopperire alla carenza idrica nei Comuni interessati dall’acquedotto di cui trattasi;
- veniva stabilito che l’AUSINO S.p.a. - Servizi Idrici Integrati dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele e dovrà, in ogni caso, assicurare il deflusso minimo vitale del fiume Tusciano;
 - veniva stabilito che la autorizzazione potrà essere modificata in sede di rilascio del provvedimento di concessione di derivazione e del relativo disciplinare; veniva stabilito che la autorizzazione potrà essere modificata o revocata in qualunque momento qualora dovesse risultare in contrasto con i diritti di terzi, con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità o con quelli indicati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, ovvero nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Campania;
 - veniva stabilito che la Regione Campania è estranea ad ogni eventuale addebito per la sottotensione venutasi a creare con la derivazione dell’ Edipower S.p.a.;
 - veniva stabilito che per la derivazione è stata già versata la cauzione prevista dalla deliberazione di G.R. n. 362 del 19.7.2011; veniva stabilito che l’Ausino S.p.a. deve corrispondere alla Regione Campania i canoni di derivazione connessi alla derivazione qui autorizzata e quant’altro previsto dalle norme vigenti;
- k. Con successivo Decreto Dirigenziale n. 103 del 10/09/2015 veniva stabilito che, con salvezza dei diritti dei terzi, l’ AUSINO S.p.a. - Servizi Idrici Integrati (P.I.00593060650), con sede in Cava de’ Tirreni alla via P. Atenolfi n. 46, era autorizzata per un ulteriore periodo pari a mesi 12 (dodici), senza soluzione di continuità, fino al 31 luglio 2016, a derivare, a mezzo di trincea drenante, la portata massima di 350 l/s (pari a moduli 3,5) dalla sorgente denominata “Nuova Olevano”, ubicata in località Cartiera in destra del fiume Tusciano, nel Comune di Acerno per sopperire alla carenza idrica nei Comuni interessati dall’acquedotto di cui trattasi; venivano inoltre confermate tutte le altre condizioni previste nel DD n. 36\2015.
- l. Con nota pervenuta al prot. n. n. 0437507 del 28.6.2016 la società Ausino ha presentato richiesta di autorizzazione provvisoria della sortente Nuova Olevano per la portata massima di 350 litri\sec.

CONSIDERATO CHE:

- a. Agli atti risulta che l’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele ha trasmesso con nota n. 1622 del 07.07.2000 parere favorevole del 27.6.2000 alla derivazione dalla sorgente Nuova Olevano nel Comune di Acerno (SA) per un prelievo massimo di 350 l/s, evidenziando che nei periodi di magra e/o di minor portata del fiume Tusciano, nelle more che vengano revisionate e riequilibrate le concessioni in atto il Consorzio dovrà approvvigionarsi diversamente ovvero trovare intesa con l’Edipower;
- b. Agli atti risulta la presenza di derivazione già concessa all’Enel per la centrale idroelettrica del Tusciano, situata più a valle, lungo lo stesso corso d’acqua;
- c. Agli atti risulta una nota prot. n. 0591775 del 20.7.2004 con la quale viene trasmesso dalla

- Regione Campania all'AUSINO spa il DD n. 378 del 6.7.2004 avente ad oggetto parere della Commissione tecnico-istruttoria regionale per la VIA sul progetto Nuovo acquedotto dell'Ausino;
- d. Agli atti risulta parere sulla captazione sorgente "Nuova Olevano" – prat. N. 895, dell'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, prot. n. 365-455 del 13.5.2008, registrato al prot. n. 0445657 del 23.5.2008, che richiamando il parere del 27.6.2000 e il parere confermato nel 2003 (nota n. 2068 del 22.12.2003), riconferma il parere del 2000, nell'attesa che nuovi studi o approfondimenti, forniscano gli strumenti per valutare in maniera univoca e definitiva la eventuale possibilità, degli acquiferi ricadenti nel territorio in destra Sele, di fornire le portate idriche richieste nell'ambito delle istanze di concessione alla derivazione o captazione, che pervengono presso l'Autorità di Bacino per il parere di competenza;
- e. Agli atti risulta richiesta acquisita al prot. reg. n. 591471 del 23.08.2013 contrassegnata con CUP 6813, con cui la Soc. Ausino spa Servizi Idrici Integrati, con sede in Cava de' Tirreni 84013 alla Via P. Atenolfi n. 46, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al progetto "Acquedotto integrativo dell'Ausino – Opere di captazione denominate Sorgente Avella in loc. Vallone dell'Isca e Sorgente Olevano in loc. Cartiera" da realizzarsi nel Comune di Acerno (SA); nelle istanze si fa riferimento anche alla sorgente Nuova Olevano nel Comune di Acerno (SA);
- f. Su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 132577 del 24.02.2014 della Regione, la Società proponente ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisite al prot. reg. n. 232898 del 2.04.2014 e prot. reg. n. 662862 del 7.10.2014;
- g. Con Decreto Dirigenziale n. 179 del 15/10/2015 la Regione tramite la UOD 52.05.07 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale integrato con la Valutazione d'Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 2.12.2014, per il progetto "Acquedotto integrativo dell'Ausino – Opere di captazione denominate Sorgente Avella in loc. Vallone dell'Isca e Sorgente Olevano in loc. Cartiera" da realizzarsi nel Comune di Acerno (SA), proposto dalla Soc. Ausino spa Servizi Idrici Integrati, con sede in Cava de' Tirreni 84013 alla Via P. Atenolfi n. 46;
- h. Con nota prot. n. 0437507 del 28.6.2016 sono stati richiesti chiarimenti in merito alla UOD 52.05.07;
- i. Agli atti risulta ricorso di Iren Energia spa contro il suddetto DD n. 36 del 20/02/2015 (vedasi nota Avvocatura regionale prot. n. 296011 del 29.4.2015), che contesta la legittimità del Decreto sulla base di una serie di motivazioni;
- j. Con deliberazione di G.R. n.10104 del 22.12.1986 è stato approvato il progetto di variante allo schema acquedottistico 216 (Acquedotto dell'Ausino) del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, prevedendo il potenziamento della captazione dal gruppo sorgentizio dell'Olevano-Acerno per una portata di 439,80 l/s, finanziato con fondi della ex Cassa del Mezzogiorno e destinato, nell'ambito dei territori in destra del Sele, ad integrare la fornitura idrica a favore dei territori che non possono essere serviti dall'acquedotto del basso Sele;
- k. Agli atti risulta la Sentenza del Tribunale superiore delle Acque n. 182\2010 che riguarda altro contenzioso tra Ausino spa e la stessa ricorrente relativo all'acquedotto Ausino e il fiume Tusciano che in alcuni suoi passaggi rileva come il D.M. 14 luglio 1969, attuativo del Piano regolatore generale degli Acquedotti, di cui al DPR 3 agosto 1968, vincolando le risorse idriche

regionali ne assegnava alla spa Ausino una certa quantità e l'assegnazione risultava confermata anche nella successiva Delibera della G.R. Campania n. 10104 del 1986 che approvava la variante allo schema acquedottistico 2016 (Acquedotto dell'Ausino) del Piano regolatore generale acquedotti;

- l. Nella suddetta sentenza si rileva che sulla base di autorizzazione provvisoria data ai sensi del D.lgs. n. 152 del 1999, emessa con nota della Regione, la captazione in ragione del PRG è da ritenere giustificata e legittima a decorrere dalla data della domanda, e che tale risposta con la connessa autorizzazione unitamente alla domanda ha natura sicuramente concessoria ed è incompatibile con attività illecita della società, inoltre rileva la sentenza che il PRG regionale, che riserva tali acque alla spa Ausino, rende dovuta la risposta positiva alle richieste concessorie, anche se può conferire ai decreti ministeriali del 1969 e alla DGR del 1986 valore di concessione avendo un effetto prenotativo per la spa Ausino dell'acqua chiesta in concessione;
- m. Nella D.G.R. n.10104 del 22.12.1986 è stato approvato il progetto di variante allo schema acquedottistico 216 (Acquedotto dell'Ausino) del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti.

DATO ATTO CHE :

- L'art. 7 del R.D. n. 1775\1933 stabilisce che le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante ai competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto.
- L'art. 9 stabilisce che tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
- L'art. 17, stabilisce al comma 3, stabilisce che l'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
- L'art. 37 stabilisce che il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata.
- L'art. 42 stabilisce che tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza

maggiore. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

- L'art. 43 stabilisce che gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili ed instabili, fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perché si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali ... Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.
- L'art. 17 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 stabilisce che la concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare: a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione; b) deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso di tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia; c) deve agevolare tutte le verifiche che le Amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione; d) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.
- L'art. 95 del D.lgs. n. 152\2006 stabilisce che nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6. Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso

vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

- L'art. 144 stabilisce che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
- L'art. 145 stabilisce che l'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
- L'art. 167 stabilisce che nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
- Le acque di cui alla presente richiesta rientrano nella normativa speciale di cui alla Legge 4 febbraio 1963, n. 129 e al D.P.R. 11 marzo 1968 n. 1090 per le acque vincolate ad uso acquedottistico;
- L'art. 12, comma 9, del D.lgs. n. 79 del 1999, stabilisce che le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.
- La Giurisprudenza (Cassazione Civile Sez. Unite, sent. n. 23196 del 03-11-2009) ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 42 e 43 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del t.u. sulle acque (approvato con r. d. n. 1775 del 1933), nella parte in cui prevede che il titolare di concessione di derivazione per la produzione di energia elettrica, su richiesta del concedente e nell'interesse della collettività, debba rilasciare l'acqua senza diritto ad un indennizzo: il peculiare regime giuridico delle acque pubbliche comporta che i diritti dei privati concessionari, non sono mai qualificabili come diritti di proprietà, essendo sempre assoggettati alla condizione implicita che siano fatte salve le esigenze, anche straordinarie, della collettività, il cui diritto all'uso delle acque, sempre latente, può riespandersi in qualsiasi momento, con la conseguenza che il concessionario, consapevole di tale limite può

- esclusivamente richiedere un adeguamento del canone commisurato al ridotto utilizzo dell'acqua.
- La Giurisprudenza (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Sent. n. 25 del 16-03-1988) ha rilevato che in rapporto a una preesistente concessione di derivazione di acqua pubblica è legittima la concessione, in via di sanatoria, di una seconda derivazione quando l'istruttoria, adeguatamente espletata, abbia accertato la compatibilità tra le due utenze per essere diverse e non interferenti le rispettive fonti di alimentazione. Inoltre afferma anche la possibile coesistenza anche quando la seconda utenza comporti riduzione quantitativa delle acque utilizzate dalla prima purché sia valutata, con criteri di sufficiente attendibilità tecnica, la portata del corso idrico dal quale entrambe devono trarre alimento (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Sent. n. 71 del 24-09-1987).
 - La sentenza del Tribunale superiore delle Acque n. 182\2010, unica agli atti su una vicenda analoga, consente di autorizzare la derivazione in presenza di un interesse pubblico quale quello indicato nei documenti di programmazione regionale e del vincolo espresso e della priorità data dalla normativa all'uso umano e potabile;
 - Occorre in ogni caso autorizzare la derivazione per un tempo limitato coerente per attivare le necessarie azioni in grado di definire quanto necessario e di competenza della Regione e degli altri organismi sopra richiamati;
 - Risulta doveroso e necessario attivare un tavolo tecnico idoneo ad accertare la compatibilità tra le due utenze e la possibile coesistenza in relazione alla portata del corso idrico dal quale entrambe devono trarre alimento, tavolo che preveda anche il possibile coinvolgimento dei due concessionari con altri eventuali organismi deputati, anche ai fini dell'art. 95, comma 5, del D.lgs. n. 152\2003.

RITENUTO CHE:

può essere pertanto accolta l'istanza dell'AUSINO S.p.a. - Servizi Idrici Integrati tendente ad ottenere la proroga dell'autorizzazione provvisoria a derivare la portata massima di acqua di 350 l/s per un periodo di mesi 5 (cinque) e dunque fino al 31.12.2016 per le motivazioni espresse in precedenza, nelle more del rilascio della concessione di derivazione.

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;
- il D.lgs. 21.05.1998 n. 112;
- il D.lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.;
- il D.D. n. 874 del 30.7.2012;
- le istanze dell'Ausino S.p.a. agli atti della U.O.D. 52.05.09 - Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica;
- la nota del Direttore Generale prot.n. 0785135 del 17.11.2015;
- tutto quanto sopra richiamato

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Regionale titolare di p.o. dott.ssa G. Moreno e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono per integralmente riportati e confermati:

1. di autorizzare provvisoriamente, in attesa del completamento degli atti endoprocedimentali richiamati in preambolo e motivazione, l'AUSINO S.p.a. - Servizi Idrici Integrati (P.I.00593060650), con sede in Cava de' Tirreni alla via P. Atenolfi n. 46, per un periodo pari a mesi 5 (cinque), e dunque fino al 31.12.2016 senza soluzione di continuità, a derivare, la portata massima di 350 l/s (pari a moduli 3,5) dalla sorgente denominata "Nuova Olevano", ubicata in località Cartiera in destra del fiume Tusciano, nel Comune di Acerno per sopperire alla carenza idrica nei Comuni interessati dall'acquedotto di cui trattasi;
2. di stabilire che l'AUSINO S.p.a. - Servizi Idrici Integrati dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele e dovrà, in ogni caso, assicurare il deflusso minimo vitale del fiume Tusciano e tutto quanto previsto dall'art. 17 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 152\2006 il soggetto autorizzato ha obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni; dunque lo stesso dovrà continuare il monitoraggio in atto delle portate derivate, trasmettendo i relativi dati aggiornati a cadenza bimestrale all'Autorità di Bacino, nonché per conoscenza alla UOD 09, per le opportune verifiche e controlli in merito al rispetto del DMV (sia su base mensile che su base annua), oltre che ai fini dell'aggiornamento dello stato conoscitivo per la verifica della reattività nel tempo dell'ecosistema e delle conseguenti eventuali necessità di modifica del DMV;
4. di stabilire che la presente autorizzazione potrà essere modificata in sede di rilascio del provvedimento di concessione di derivazione e del relativo disciplinare e in caso di contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità o con quelli indicati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, ovvero nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Campania;
5. di stabilire che l'Ausino S.p.a. deve corrispondere alla Regione Campania i canoni di derivazione connessi alla derivazione qui autorizzata e quant'altro previsto dalle norme vigenti;
6. di attivare un tavolo tecnico idoneo ad accertare la compatibilità tra le due derivazioni presenti sul corso d'acqua del Tusciano e citate in preambolo e la loro possibile coesistenza in relazione alla portata del corso idrico dal quale entrambe devono trarre alimento, tavolo che preveda il coinvolgimento dei due concessionari e di altri organismi deputati di competenza, anche ai fini di cui all'art. 95, comma 5, del D.lgs. n. 152\2006;
7. di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele, all'Ente d'Ambito Sele, al Comune di Acerno, ad Ausino spa, ad Iren Energia spa;
8. di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Ciclo Integrato delle Acque ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dr. G. Pagliarulo